



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

NEL PROCEDIMENTO N. 003/2021 R.G.

Nei confronti del Tesserato **Stefano MELEGARI**, tessera FIC n. 000102, Tecnico di 2[^] Livello presso la S.S. Murcarolo ASD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Nel Collegio Giudicante così composto:

- **Avv. Simone Colla** – Presidente
- **Avv. Barbara Icardi** – Componente
- **Avv. Paolo Clarizia** – Componente

PREMESSO CHE:

- I. Con atto del 27/9/2021 la Procura Federale FIC deferiva innanzi a questo Tribunale il Sig. Stefano Melegari, Tecnico di 2[^] Livello presso la S.C. Murcarolo ASD per le seguenti violazioni:
 - a) art. 8, lett. b), Capo 1° dello Statuto Federale, per aver usato una condotta in contrasto con la formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - b) artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale (in prosieguo RGF) per aver disatteso gli obblighi che i tesserati sono tenuti ad osservare in via generale, nonché il divieto di esprimersi pubblicamente ledendo l'altrui reputazione;
 - c) artt. 3 e 12 del Codice di comportamento Etico-Sportivo della FIC, per aver posto in essere una condotta indecente ed immorale, in contrasto con il suddetto art. 12;
 - d) violazione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 2 (principio di lealtà), 5 (principio di non violenza) e 7 (divieto di dichiarazioni lesive).

- II. L'odierno procedimento traeva origine dalle condotte tenute dal deferito in occasione della manifestazione "Campionati Italiani COOP Senior, Junior, Esordienti e Pararowing" tenutasi a Gavirate (VA) il 12 giugno 2021 e segnatamente quanto avvenuto a conclusione della gara n. 250 delle ore 13:10, al rientro dell'equipaggio 4 di coppia Junior maschile della S.C. Murcarolo ASD. A tal riguardo perveniva alla Procura Federale una nota del 21 luglio 2021 a firma del Presidente della CDA Giosuè Vitagliano, a seguito di denuncia inoltrata dal Tecnico della ASD Sebino Sig. Roberto Fusaro al membro della CDA Sig. Roberto Di Leva. Analoga segnalazione perveniva altresì dal Giudice Arbitro Sig.ra Barbara Acciaro, ripresa anche nella relazione di gara a firma del Presidente di Giuria, Sig. Giovanni David Vitello. Dalle suddette segnalazioni risultava che il MELEGARI, al termine della batteria di qualificazione 4x Junior che aveva visto l'esclusione del proprio equipaggio, inveiva con impropri e bestemmie nei confronti dei propri Atleti, sferrando anche dei calci ad alcuni di loro. Il tutto avveniva nella zona di sbarco/imbarco dei pontili, alla presenza di numerose persone e destando lo sconcerto dei presenti.
- III. A seguito dell'intenzione di deferimento, perveniva alla Procura federale in data 17 settembre 2021 una memoria a firma dell'incolpato nella quale, sostanzialmente, egli ammetteva le condotte contestate e per le quali porgeva le proprie scuse.
- IV. Con ordinanza del 27/9/2021 il Presidente del Tribunale Federale, nominato il Collegio Giudicante, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 28/10/2021 in collegamento da remoto.
- V. In data 25 ottobre 2021 perveniva alla Segretaria degli Organi di Giustizia una nota a firma del Presidente della S.S. Murcarolo ASD Dott. Luca Cecchinelli, il quale ribadiva l'integrità morale e sportiva del proprio Allenatore, pur ammettendo che in quel frangente la tensione del MELEGARI era sfociata in un atteggiamento poco consono ad un tesserato. Alla suddetta nota venivano allegate anche dichiarazioni dei membri dell'equipaggio che, senza negare l'accaduto, tendevano a minimizzarlo.
- VI. All'udienza del 28 ottobre 2021, tenutasi in video-collegamento da remoto, comparivano avanti al Collegio Giudicante il Procuratore Federale Avv. Vivis, nonché

l'incolpato personalmente. La Procura Federale, ritenute pacifiche le condotte dell'incolpato, ne chiedeva la condanna alla sanzione della deplorazione, oltre ad una ammenda di € 100,00. Per sua parte il Sig. MELEGARI, senza contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, tornava a scusarsi per il proprio comportamento, volendo però ribadire la propria integrità morale. Ammetteva di essersi lasciato andare ad un comportamento non consono al proprio ruolo in occasione dei fatti per cui è giudizio e dichiarava di accettare la sanzione proposta dalla Procura Federale.

VII. Su tali premesse il Collegio, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

MOTIVI

Le condotte ascritte al Sig. Melegari risultano sufficientemente provate nonché ammesse dall'incolpato stesso e, come tali sono meritevoli di sanzione come segue.

Nel caso di specie, la sussistenza di condotte rilevanti per l'ordinamento Federale e sanzionabili sotto il profilo disciplinare pare indiscutibile. A tal riguardo, sovrviene in particolare l'art. 15 co. 2 lett. b) dello Statuto Federale, laddove impone ai Tecnici Sportivi di osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, *tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.*

Nel medesimo solco ed in senso ancora più pregnante, sovrviene anche Codice di Comportamento Sportivo del CONI e segnatamente gli artt. 2 (principio di lealtà), 5 (principio di non violenza) e 7 (divieto di dichiarazioni lesive).

Allo stesso modo, anche l'art. 6 del Codice Etico FIC, impone a chiunque operi in ambito federale di *"...tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità, rispetto ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza trasparenza e reciproco rispetto"*. In tale contesto le condotte ascritte al Melegari e da questi ammesse integrano anche l'abuso psicologico e fisico, nella definizione datane nell'Appendice 1 al Codice Etico FIC.

Stando così le cose, neppure la benevolenza manifestata per iscritto sia dal Presidente della S.S. Murcarolo ASD che dallo stesso equipaggio che ha subito le condotte del Melegari può

valere a mitigarne il disvalore e la portata antiggiuridica. Ricorrerebbe anzi la circostanza aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale, per avere il Melegari realizzato le condotte contestate nella sua veste di Allenatore, e perciò anche in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle sue funzioni.

Tuttavia, con riferimento alla sanzione applicabile, questo Collegio ritiene che la modesta intensità del dolo, unita all'ammissione di responsabilità da parte del deferito ed alle scuse che ha inteso porgere per le sue condotte, integrino nel complesso una trasgressione di grado lieve, tale da consentire a questo Collegio di contenere la sanzione disciplinare nella misura della deplorazione *ex art. 5 co. 1 lett. b) RGF*, non dandosi perciò luogo (*ex art. 6 co. 2 RGF*) all'applicazione dell'aggravante.

Non può irrogarsi l'ammenda che la Procura Federale ha richiesto in aggiunta alla deplorazione, posto che nel vigente sistema sanzionatorio disciplinato all'art. 5 RGF, le due misure non paiono cumulabili.

P.T.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 15 co. 2 lett. b) dello Statuto Federale; visti gli artt. 2, 3 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; visti infine l'art. 6 del Codice Etico FIC, nonché gli artt. 1, 3 e 5 co. 1 lett. b) RGF, applica nei confronti del deferito la sanzione della deplorazione e per l'effetto esprime formale

DEPLORAZIONE

Verso il Tesserato **Sig. Stefano MELEGARI**, tessera FIC n. 000102, Tecnico di 2^o Livello presso la S.S. Murcarolo ASD per avere egli, in occasione dei "Campionati Italiani COOP Senior, Junior, Esordienti e Pararowing" tenutasi in Gavirate (VA) il 12 giugno 2021 e segnatamente a conclusione della gara n. 250 delle ore 13:10, inveito con impropri e bestemmie nei confronti dei propri Atleti, sferrando anche dei calci ad alcuni di loro in presenza di numerose persone, e destando lo sconcerto dei presenti, ciò integrando la violazione dell'art. 15 co. 2 lett. b) dello Statuto Federale, degli artt. 2, 3 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 6 del Codice Etico FIC, nonché degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di comunicare la presente Decisione:

- 1) al Sig. Stefano MELEGARI, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in atti;
- 2) alla Procura Federale all'indirizzo p.e.c. del Procuratore Federale, Avv. Salvatore VIVIS;
- 3) per conoscenza, alla S.S. Murcarolo ASD, a mezzo p.e.c.;
- 4) per conoscenza, al Comitato FIC-Liguria, a mezzo email;

DISPONE

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga immediatamente pubblicata nell'apposita sezione del sito Internet federale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il giorno 28 ottobre 2021.

Avv. Simone Colla *[firma apposta digitalmente]*

Firmato digitalmente da: Simone Colla
Data: 29/10/2021 17:53:49

Avv. Barbara Icardi *[firma apposta digitalmente]*

 ICARDI BARBARA
Avvocato
29.10.2021 17:28:02
GMT+01:00

Avv. Paolo Clarizia *[firma apposta digitalmente]*

 Clarizia Paolo
29.10.2021
16:49:13
GMT+00:00